

REP. N. 2/2022

COMUNE DI ARPINO

Provincia di Frosinone

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto: PROROGA CONTRATTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI COMPETENZA DEL COMUNE DI ARPINO (Fr).

L'anno DUEMILAVENTIDUE, il giorno TRENTA del mese di DICEMBRE, presso la Sede Municipale del Comune di Arpino (Fr), avanti a me, Dott.ssa Antonietta Aruta, Segretario Generale del Comune di Arpino, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune ai sensi dell'art 97 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 18.08.2000 n. 267, sono personalmente comparsi:

1 Il funzionario Maria Cristina Perna – domiciliato per la carica presso la Sede Municipale di Arpino, quale Responsabile dell'Area Amministrativa - Istituzionale, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto ai sensi dell'art 107 T.U.E.L., il quale interviene nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse del Comune medesimo, C.F. 82000270601, ai sensi dell'art.107 D. Leg.vo n.267/2000, giusto Decreto Sindacale n. 3 del 13/04/2022;

2 La Sig.ra Magni Annarosa nata in Cassino l'11/08/1984 e residente in Cassino via Casilina Nord n. 96 in qualità di nominata procuratrice - atto Rep. N. 16504 del 03/11/2022 del Notaio Fabio Iadecola - del sig. Magni Giuseppe, nato a Ceprano (FR) il 12/06/1939 e residente a Cassino in Via Casilina Nord, amministratore unico della Società Autoservizi Luigi Magni & Figli Srl, con sede legale in Cassino (Fr) Via Casilina Nord Km. 135 n. 90 iscritta al REA 59060 C.F. P.IVA 00162230601, in seguito del presente contratto denominata

anche "Impresa Affidataria".

PREMESSO CHE:

- con contratto Rep. n. 2 del 03/06/2020 e successivo atto di rettifica Rep. n. 5/2020,

il servizio di cui trattasi veniva affidato alla società Autoservizi Luigi Magni & Figli Srl;

- ai sensi dell'art. 61 della L. 99/2009, le autorità competenti all'aggiudicazione di contratti di servizio, anche in deroga alla disciplina di settore di cui all'art. 23-bis commi 2 e 3 del D.L. 112/2008, convertito nella Legge 133/2008 e modificato dal D.L. 135/2009, convertito nella Legge 166/2009, possono avvalersi delle previsioni di cui all'articolo 5, paragrafi 2, 4, 5 e 6, e all'articolo 8, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1370/2007. In base a tale normativa, le autorità competenti hanno facoltà di aggiudicare direttamente i contratti di servizio pubblico il cui valore annuo medio stimato è inferiore ad euro 1.000.000,00 oppure che riguardano la fornitura di servizi di trasporto pubblico di passeggeri inferiore a 300.000 Km l'anno.

- il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 168, recante "Regolamento in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, a norma dell'articolo 23-bis, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133", all'art. 12 "Abrogazioni e disposizioni finali" al comma 4 espressamente prevede che "Per il trasporto pubblico locale il presente regolamento si applica in quanto compatibile con le disposizioni del regolamento (CE) 23 ottobre 2007, n. 1370/2007";

- in relazione alle caratteristiche del servizio di cui questa Amministrazione vuole procedere all'affidamento si ritengono sussistenti i presupposti di cui all' art. 61 L. 99/2009 ed all' art. 5 par. 4 del Regolamento Europeo n. 1370/2007 - D.P.R. 7 settembre 2010, n. 168 Regolamento in materia di

servizi pubblici locali di rilevanza economica, a norma dell'articolo 23-bis, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

- l' "Impresa affidataria" possiede i requisiti stabiliti dal Regolamento Europeo n. 1370/2007 e n. 800/2008 per l'affidamento in oggetto;

- l'impresa affidataria è "piccola impresa" ai sensi dell'Allegato 1 al Regolamento CE n. 800 del 06.08.2008;

- è pervenuta la nota della Regione Lazio avente ad oggetto: "*Ridefinizione del livello dei Servizi Minimi e delle Unità di Rete dei servizi di T.P.L. regionali*", con la quale viene comunicato che ai sensi delle direttive di cui alla L.R. 27/12/2019, n. 28, entro il 31.12.2022 verrà data attuazione ad un nuovo modello di programmazione del trasporto pubblico locale regionale ed efficientamento del servizio, teso alla definizione dei nuovi servizi minimi e alla individuazione delle unità di rete, specificandosi che a seguito dell'adozione del nuovo modello le funzioni di stipula e gestione dei contratti di servizio saranno trasferite alla Soc. Astral S.p.a.;

- In data 20/10/2022, acquisita al protocollo del Comune al n. 11168, è pervenuta la nota della Regione Lazio prot. 1032934 del 20/10/2022 avente ad oggetto: "*Ridefinizione del livello dei Servizi Minimi e delle Unità di Rete dei servizi di T.P.L. regionali. Ulteriori comunicazioni*" con la quale viene comunicato che, a causa della particolare complessità delle attività in corso da parte della Regione Lazio e di Astral, finalizzate al completamento degli adempimenti propedeutici alla pubblicazione delle procedure competitive per l'affidamento dei servizi TPL, si ritiene necessario rivedere le stime relative al termine di entrata in vigore del

nuovo modello di TPL previsto dal comma 31 lett. A) L.R. 28/2019,

collocando tale termine al 01/01/2024;

- al fine di non causare interruzioni del servizio, in attuazione delle conformi direttive regionali, con atto della Giunta Comunale n. 47 del 08/04/2022 è stato dato indirizzo di procedere alla proroga dell'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale alla società Autoservizi Luigi Magni & Figli Srl fino al 31 dicembre 2023;

- il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) della Società Autoservizi Luigi Magni & Figli Srl, attesta la regolarità contributiva dell'impresa;

- con Determina Dirigenziale n. 762 del 28/12/2022, è stato approvato lo schema del presente contratto;

- è intenzione delle parti, come sopra costituite, tradurre in formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi

TUTTO CIO' PREMESSO

i predetti componenti come in premessa rappresentati convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 - La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ARTICOLO 2 - OGGETTO

Il presente Contratto di Servizio disciplina i rapporti tra l'Ente affidante e l'Impresa affidataria concernenti l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale urbano di competenza del Comune di Arpino (Fr) per il periodo dal 01.01.2022 al 31.12.2023.

E' attribuita all'Impresa Affidataria la titolarità del corrispettivo/contributo

assegnato dalla Regione Lazio al servizio di T.P.L. del Comune di Arpino (Fr), dei ricavi tariffari derivanti dalla vendita di titoli di viaggio, nonché dei ricavi e dei vantaggi economici derivanti dalle iniziative di valorizzazione commerciale. Spetta altresì all'impresa Affidataria ogni altra eventuale provvidenza, riferita al T.P.L., derivante da provvedimenti regionali o statali. In tali casi verranno sottoscritti appositi atti aggiuntivi a recepimento delle variazioni intervenute.

ARTICOLO 3 – REVISIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto è soggetto a revisione:

- a) ogni qualvolta una delle parti ne faccia richiesta e vi sia il consenso dell'altra parte;
- b) nel caso in cui, data l'insorgenza di cause di forza maggiore o di mutamenti imprevedibili, sia necessario apportare sensibili variazioni al programma di esercizio;
- c) in caso di provvedimenti legislativi e/o amministrativi che modifichino in modo sostanziale il costo necessario ad erogare il presente servizio;
- d) nel caso di introduzione di sistemi tariffari innovativi che alterino significativamente i ricavi di esercizio, anche con l'utilizzo di sistemi informatici avanzati;
- e) nel caso di affidamento di servizi aggiuntivi ovvero di servizi complementari alla mobilità;
- f) nel caso in cui la Regione provveda a variazioni della rete dei servizi minimi e/o delle risorse finanziarie assegnate al Comune di Arpino (Fr) per il servizio di T.P.L..

In riferimento alla precedente lett. f), nell'ipotesi in cui si verifichi una

riduzione delle risorse finanziarie assegnate dalla Regione per il servizio di T.P.L. in misura superiore al 5%, verranno concordate con l'impresa affidataria le opportune variazioni al programma di esercizio e, in tal caso, l'ammontare del corrispettivo a favore dell'impresa verrà rideterminato in rapporto all'entità delle diverse prestazioni richieste ed in stretta relazione alle risorse assegnate dalla Regione. In tal caso, l'impresa affidataria avrà comunque facoltà di recedere dal contratto, senza alcuna corresponsione di indennizzi di qualsiasi tipo da parte del Comune di Arpino (Fr).

Nell'ipotesi in cui la riduzione delle risorse finanziarie assegnate dalla Regione risulti inferiore al 5%, l'impresa affidataria dovrà continuare ad assicurare il servizio ai patti e condizioni stabiliti nel presente contratto.

ARTICOLO 4 – DURATA

Il presente Contratto di Servizio ha durata dal 01.01.2022 al 31.12.2023. Alla scadenza del Contratto, o in caso di sua anticipata risoluzione anche a seguito di revoca dell'affidamento, l'*"Impresa Affidataria"* è obbligata a garantire, per un periodo non superiore a tre mesi, la prosecuzione dei servizi agli stessi patti e condizioni fino al subentro del nuovo soggetto affidatario, a seguito dell'espletamento delle procedure di affidamento in conformità alla normativa comunitaria, nazionale e regionale applicabile. L'Ente Affidante darà comunicazione all'*"Impresa Affidataria"* della data di effettivo subentro del nuovo soggetto affidatario, almeno 60 giorni prima dello stesso. Il servizio viene prorogato ed affidato sotto la condizione risolutiva della cessazione di ogni effetto del presente contratto qualora la Regione Lazio dovesse trasferire il servizio di T.P.L. dai Comuni alla Società Astral e così come consentito dall'articolo 5, paragrafo 4 e 5, del Regolamento comunitario n. 1370/07/CE.

Nel caso di cui sopra, la Ditta affidataria si obbliga, inoltre, a rinunciare a qualsiasi pretesa, richiesta di risarcimento, azione nei confronti del Comune di Arpino (Fr) e a manlevare lo stesso da qualsiasi pretesa, richiesta, azione da parte di soggetti terzi.

ARTICOLO 5 - OBBLIGHI DELL'ENTE AFFIDANTE

L'Ente Affidante pone in essere le condizioni per il raggiungimento dei livelli di servizio definiti nel programma di esercizio, realizzando tutti gli interventi di propria competenza previsti nel presente Contratto.

A titolo di corrispettivo per l'erogazione dei servizi e l'adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto l'Ente Affidante corrisponde all'"*Impresa Affidataria*" l'intero importo annuo attualmente assegnato dalla Regione Lazio al Comune di Arpino (Fr), che con Determinazione Regionale G13385 del 03/11/2021, contenuta nel BURL n. 105 dell'11/11/2021, è stato rideterminato con l'impegno di spesa e la percorrenza annua minima pari a Km. 99.827,98 per un importo annuo pari ad € 188.819,00.

Il corrispettivo annuo di cui al precedente comma è erogato dall'Ente Affidante secondo il corrispettivo trasferito dalla Regione Lazio entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione di regolare fattura, previa acquisizione della documentazione di regolarità contributiva, nonché dei rendiconti delle percorrenze effettuate presentati dall'"*Impresa Affidataria*". Ogni altra eventuale provvidenza, riferita al T.P.L., relativa a provvedimenti regionali o statali, sarà, per quanto di competenza, trasferita direttamente all'"*Impresa Affidataria*". Competono all'Impresa affidataria i contributi riconosciuti dallo Stato, dalla Regione o dagli Enti Locali a fronte dello svolgimento del servizio, ivi compresi quelli liquidati in relazione all'applicazione del CCNL

autoferrotramvieri o altri accordi regionali. Spettano, altresì, all'Impresa affidataria gli adeguamenti del corrispettivo che saranno riconosciuti dalla Regione Lazio sulla base delle normative di settore. L'Impresa Affidataria resta comunque l'unico responsabile del servizio.

ARTICOLO 6 - OBBLIGHI DELL'IMPRESA AFFIDATARIA

L'Impresa Affidataria si impegna, quale obbligazione di risultato, ad esercire i servizi di T.P.L. secondo il programma di esercizio, ovvero secondo il programma di esercizio come modificato nel corso di vigenza del presente Contratto.

L'Impresa Affidataria è responsabile delle attività accessorie alla fornitura dei servizi, svolte direttamente o avvalendosi di soggetti terzi in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e, in particolare:

- della manutenzione ordinaria e straordinaria del parco mezzi;
- delle revisioni periodiche del parco mezzi prescritte dalla normativa vigente;
- dell'adozione, nell'espletamento del servizio di T.P.L., delle cautele necessarie alla sicurezza dei viaggiatori e l'incolumità del personale addetto all'espletamento del servizio medesimo;
- dell'obbligo di provvedere all'informazione all'Utenza relativamente alle variazioni del programma di esercizio utilizzando modalità efficaci e rapide.

L'Impresa Affidataria durante l'attività ha altresì l'obbligo di applicare le disposizioni di cui al decreto legislativo 81/2008.

ARTICOLO 7 - QUALITA' DEL SERVIZIO SVOLTO ED INFORMAZIONE ALL'UTENZA

Allo scopo di attuare un sistema di qualità relativo ai servizi di cui al presente contratto, i servizi stessi dovranno avere caratteristiche rispondenti alle seguenti prestazioni: Puntualità - Età media dei veicoli - Comfort - Pulizia - Affidabilità - Comunicazioni all'utente - Rispetto per l'ambiente.

Con cadenza bimestrale l'Impresa affidataria è tenuta a presentare un reporting sull'andamento gestionale e sulla qualità dei servizi erogati, secondo un modello approvato dalla Regione Lazio.

ARTICOLO 8 – RISORSE UMANE E TECNICHE

Per soddisfare le finalità contenute nel presente contratto l'Impresa affidataria deve avere la disponibilità di personale aziendale qualificato e di materiale rotabile idoneo e sufficiente a garantire la regolarità, la sicurezza e la qualità del servizio.

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e negli accordi locali integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono i lavori anzidetti.

In caso di inottemperanza degli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la stazione appaltante medesima comunicherà all'Impresa, e se del caso, anche all'Ispettorato del Lavoro, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% (venti per cento) sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando così le somme accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'impresa delle

somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti non sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Impresa non può opporre eccezioni alla stazione appaltante né ha titolo a risarcimento danni.

I dipendenti e i collaboratori della citata Ditta sono tenuti al rispetto delle norme del Codice di Comportamento approvato con D.P.R. n. 62/2013, che qui si intende richiamato.

L' "Impresa affidataria" è tenuta ad applicare le disposizioni di cui al D.Lgs. del 09.04.2008 n. 81 nonché formare il personale per il primo soccorso secondo quanto disposto dalla Legge Regionale 23 del 20.10.2009 e ss.mm.ii.

ARTICOLO 9 – RIDETERMINAZIONE DEI RAPPORTI

In caso di notevole discontinuità nell'entità dei servizi durante il periodo di validità del presente contratto, l' "Impresa Affidataria" dovrà essere eventualmente autorizzata dall'Ente affidante a ridefinire i rapporti, relativamente ai lavoratori dipendenti ed al capitale investito.

ARTICOLO 10 – RENDICONDAZIONE ANNUALE

L' "Impresa affidataria" è tenuta a presentare all'Ente affidante ed alla Regione Lazio la rendicontazione annuale, a firma del legale rappresentante, entro novanta giorni dalla conclusione dell'anno.

Detta rendicontazione comprende:

- consuntivo dei km. percorsi per linea, con esclusione dei trasferimenti tecnici da e per le rimesse;
- elenco degli automezzi utilizzati;
- elenco nominativo del personale utilizzato per i servizi;

- ammontare degli introiti;
- valori del rapporto viaggiatori Km. /Posti Km.;
- rapporto proventi del traffico/ Costi operativi, al netto dei costi di infrastruttura.

ARTICOLO 11 – VIGILANZA E CONTROLLO

L'Ente Affidante, attraverso i propri Uffici competenti, provvede ad effettuare i controlli sui servizi di T.P.L. erogati ai fini della verifica della corrispondenza con gli obblighi contrattuali assunti dall'*"Impresa Affidataria"*.

L'*"Impresa Affidataria"* è tenuta a consentire e ad agevolare il concreto espletamento dell'attività di vigilanza e controllo di cui al precedente comma, fornendo tutti i dati richiesti oltre che su supporto cartaceo, debitamente sottoscritto dal rappresentante legale, su supporto informatico.

ARTICOLO 12 - VARIAZIONE DEI SERVIZI

L'*"impresa affidataria"* può apportare, anche su richiesta dell'Ente affidante, in relazione ad esigenze specifiche mirate al miglioramento dell'offerta e/o al soddisfacimento delle esigenze dell'utenza, parziali variazioni all'organizzazione dei servizi.

Le variazioni di cui al comma 1 che comportino riduzione o aumento entro il limite del 5% della percorrenza annua complessiva non determinano variazione dell'ammontare del corrispettivo di cui al precedente art. 5.

Le variazioni che comportino riduzioni o aumento oltre il suddetto limite percentuale determinano una riduzione o un aumento proporzionale del contributo anzidetto.

In ogni caso tutte le variazioni devono essere preventivamente autorizzate

dall'Ente affidante.

I servizi di trasporto aggiuntivi ed integrativi a quelli individuati dal presente contratto possono essere effettuati su richiesta dell'Ente affidante, purché siano previste le relative compensazioni, che restano comunque, a carico dell'Ente stesso o della Regione, in caso di formale consenso da parte di quest'ultima al finanziamento del servizio aggiuntivo ed integrativo richiesto.

ARTICOLO 13 - ABBANDONO, INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

L'esecuzione dei servizi di T.P.L. non può essere né interrotta né sospesa dall'*"Impresa Affidataria"*, salvo cause di forza maggiore o provvedimenti disposti dalle autorità competenti per motivi di ordine pubblico o sicurezza.

In caso di sciopero o di serrata, l'*"Impresa Affidataria"* si impegna a garantire le prestazioni indispensabili stabilite con accordo, siglato tra l'Impresa affidataria e le Organizzazioni sindacali, in conformità alle disposizioni di cui alla Legge n. 146/1990 e s.m.i., garantendo un'informazione adeguata e tempestiva all'Ente Affidante ed all'utenza.

ARTICOLO 14 - ASPETTI TARIFFARI

L'*"Impresa Affidataria"* adotta i titoli di viaggio e le relative tariffe in vigore al momento della sottoscrizione del presente contratto. L'*"impresa Affidataria"* deve provvedere ad effettuare il controllo del rispetto delle condizioni di viaggio dei passeggeri, oltre all'obbligo di comunicare adeguatamente all'utenza l'articolazione ed il funzionamento del sistema tariffario. All'Impresa Affidataria spettano i ricavi derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio, nonché ogni provento derivante dallo sfruttamento commerciale degli autobus, delle pensiline e delle fermate. Eventuali

agevolazioni tariffarie disposte dall'Affidante sono consentite sempre che i relativi oneri, corrispondenti ai minori introiti, vengano assunti a completo carico dello stesso.

ARTICOLO 15 - RAPPORTI CON L'UTENZA

L'"*Impresa Affidataria*" si impegna ad adottare modalità di informazione all'utenza idonee a garantire la efficace informazione sulle caratteristiche dei servizi offerti e sugli orari di servizio, con particolare riferimento alle informazioni, presso le fermate, degli orari, delle coincidenze con altre linee o modalità di trasporto.

L'"*Impresa Affidataria*" si impegna a trasmettere all'Ente Affidante ogni dato richiesto dallo stesso Ente o da suo incaricato e/o delegato relativo alla qualità dell'informazione all'utenza.

ARTICOLO 16 - ULTERIORI OBBLIGHI DELL'IMPRESA AFFIDATARIA

L'"*Impresa Affidataria*" è tenuta ad osservare gli eventuali obblighi che possano intervenire a seguito di provvedimenti normativi di nuova emanazione. Tuttavia, in caso di provvedimenti che modifichino in modo sostanziale il costo di erogazione del presente servizio, il corrispettivo dovrà essere oggetto di concordata revisione.

ARTICOLO 17 - RISOLUZIONE

Il presente Contratto di Servizio si intende risolto nei seguenti casi:

- se viene meno uno dei requisiti dell'idoneità morale, finanziaria e professionale previsto dalla legislazione nazionale e comunitaria vigente;
- reiterato abbandono o interruzione o ingiustificata sospensione del

servizio;

- per gravi irregolarità o mancanze in materia di sicurezza del servizio, debitamente contestate;
- per grave e ripetuta violazione delle prescrizioni dettate dall'Ente responsabile dell'attività di vigilanza e controllo sul servizio di T.P.L.;
- in presenza di irregolarità specificamente previste nel Contratto di Servizio debitamente contestate;
- in tutti gli altri casi previsti dal presente Contratto e dalla normativa vigente, previa formale diffida.

In caso di risoluzione del contratto è escluso qualsiasi indennizzo a favore dell' "Impresa Affidataria" la quale dovrà risarcire l'Ente affidante in relazione agli eventuali maggiori oneri che lo stesso dovesse sostenere per il riaffidamento dei servizi al nuovo gestore ed in relazione agli ulteriori danni subiti. La gravità dell'inadempimento dovrà in ogni caso essere valutata in relazione sia all'elemento oggettivo della violazione contestata, sia alla rilevanza della violazione nel quadro dell'economia generale del rapporto contrattuale e sia all'interesse dell'Ente affidante all'esatto adempimento degli obblighi ai quali la violazione o le violazioni si riferiscono.

ARTICOLO 18 - INDENNIZZO PER SCADENZA O RISOLUZIONE

Alla scadenza del presente Contratto o in caso di risoluzione anticipata dello stesso per cause imputabili all' "Impresa Affidataria", nessun indennizzo verrà corrisposto a quest'ultima.

ARTICOLO 19 - MANLEVA

L' "Impresa Affidataria" si obbliga a tenere sollevato ed indenne l'Ente Affidante da ogni controversia e conseguenti eventuali oneri di qualunque

natura che possano derivare da contestazioni, riserve e pretese con le eventuali imprese subappaltatrici.

ARTICOLO 20 - CONTROVERSIE

Le controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto saranno deferite al giudizio del giudice ordinario del Foro di Cassino (Fr), è escluso l'arbitrato.

ARTICOLO 21 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L' "Impresa Affidataria" è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 136/2010, così come modificato dalla L. 187/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto in oggetto. Qualora l'impresa non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al servizio di trasporto pubblico locale urbano ed extra urbano, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del citato art. 3.

L'Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all'impresa e con interventi di controllo ulteriore, l'assolvimento da parte della stessa degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

ARTICOLO 22 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE

Agli effetti amministrativi e giudiziari, l'appaltatore dichiara di eleggere il proprio domicilio in Arpino presso la sede Comunale. E' vietata la cessione del presente contratto.

ARTICOLO 23 - SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposta di bollo, imposta di registro, tasse di segreteria ecc.) sono a totale carico della ditta

appaltatrice senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune di Arpino (FR).

Ai fini fiscali si dichiara che i servizi di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

ARTICOLO 24 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'«*Impresa Affidataria*» dichiara espressamente di aver preso visione dell'informativa, di cui agli art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR), depositata presso il Servizio Amministrativo del Comune di Arpino.

L'Amministrazione informa l'impresa Affidataria che Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Arpino, in particolare, la Stazione Appaltante si impegna a compiere tutte le operazioni di trattamento di dati personali necessarie all'esecuzione del contratto, nel rispetto dei diritti alla riservatezza, alla libertà e ai diritti fondamentali dei terzi beneficiari ed in particolare si obbliga a:

- eseguire il trattamento dei dati secondo liceità, proporzionalità, correttezza e trasparenza, secondo quanto previsto dagli artt. 5 ss. del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, rivestendo il ruolo di autonomo Titolare, compresi i Responsabili del trattamento individuati;

- custodire e controllare i dati, garantendone l'integrità e l'esattezza, adottando le cautele necessarie ad evitare la distruzione e la perdita degli stessi, anche in considerazione della tipologia dei dati trattati e delle modalità di trattamento previsti nel Registro dei trattamenti, secondo le indicazioni fornite dal Responsabile protezione dei dati (DPO);

-assicurare che i dati trattati siano pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; conservare i dati in una forma che consenta l'identificazione dell'Operatore economico per un periodo non superiore a quello necessario all'esecuzione del presente contratto, e dei connessi obblighi di legge e fiscali;

- utilizzare i dati personali di cui siano venuti a conoscenza nel rispetto delle modalità e finalità di cui alla disciplina comunitaria citata, e nazionale di riferimento, per la parte ancora vigente, ex D.Lgs. n. 196/2003;

- utilizzare i dati esclusivamente per l'esecuzione del presente contratto, nel rispetto dei principi di trasparenza e controllo previsti dalla normativa citata e nei limiti del diritto di accesso, con riferimento all'esecuzione del contratto;

- garantire i diritti di informazione di cui agli artt. 12 ss. del Regolamento UE 2016/679.

Le Parti, Titolari del trattamento dei dati personali, si danno reciprocamente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, che le informazioni raccolte per dare esecuzione al contratto, saranno trattate con mezzi automatizzati o manuali e possono concernere sia dati comuni che dati sensibili, il cui mancato conferimento importerebbe l'impossibilità di eseguire le prestazioni negoziali.

Le informazioni e i dati personali non saranno diffuse, né trasferite all'estero, e le Parti manifestano reciprocamente, e in modo espresso, il consenso informato al trattamento dei dati.

ARTICOLO 25 - RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme vigenti in materia di contratti di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture di

cui al D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 e alle restanti disposizioni di legge in vigore aventi attinenza con il contenuto del presente contratto. Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dal codice dei contratti pubblici D.lgs. n. 50/2016..

ARTICOLO 26 – CLAUSOLA RISOLUTIVA espressa in caso di esito interdittivo delle informative antimafia.

Nei confronti dell' "Impresa Affidataria" è stata effettuata richiesta alla banca dati della Prefettura per antimafia con esito positivo come da documentazione agli atti del presente contratto. Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente qualora dovessero essere comunicate dalla prefettura informazioni interdittive di cui all'art. 91 Dlgs 159/2011.

Il presente atto composto di n. 18 facciate interamente dattiloscritte, che previa lettura viene sottoscritto a mezzo firma digitale da Perna Maria Cristina unitamente a me Segretario e a mezzo firma autografa apposta in mia presenza ed acquisita digitalmente dalla Sig.ra Magni Annarosa. Si attesta la corrispondenza tra i sottoscrittori e i titolari delle firme digitali nonché la validità dei certificati di firma.


Il Responsabile Area Amministrativa – Istituzionale Maria Cristina Perna

Firmato digitalmente da
MARIA CRISTINA PERNA
CN = MARIA CRISTINA PERNA
C = COMUNE DI ARPINO

Il delegato procuratore del Legale rappresentante

della Società Autoservizi Luigi Magni & Figli Srl

Magni Annarosa



Il Segretario Generale Dott.ssa Antonietta Aruta

Firmato digitalmente da
ANTONIETTA ARUTA
C = IT